

Ac

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio 1° Gennaio 1964

N. 1

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio del Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per Somalia Sh.S. 100; Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesta, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1963, n. 1: <i>Nomina del Direttore della Sezione Autonoma Credito a Medio e Lungo Termine.</i>	Pag. 3
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1963, n. 2: <i>Compenso ai maestri delle Scuole Coraniche «Duxi».</i>	» 4
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 6 ottobre 1963, n. 3: <i>Norme regolamentari e di coordinamento per l'estensione del Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi a tutto il Territorio.</i>	» 5
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 17 dicembre 1963, n. 4: <i>Determinazione del nuovo prezzo di vendita delle sigarette Players Gold Leaf con filtro.</i>	» 7

### PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

3 NOV 17  
G.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

D.P.R. 28 luglio 1963, N. 1.

Nomina del Direttore della Sezione Autonoma Credito a Medio e Lungo Termine.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

VISTA la Legge 30 settembre 1956, n. 10: estensione delle attività del Credito Somalo;

VISTO il D.A. 30 settembre 1956, n. 95: Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto del Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo»;

VISTO il D.A. 18 febbraio 1959, n. 1: Istituzione di una Sezione Autonoma per l'esercizio del Credito a Medio e Lungo Termine presso il Credito Somalo;

VISTO il D.A. 11 marzo 1959, n. 2: Approvazione dello Statuto della Sezione Autonoma per il Credito a Medio e Lungo Termine presso il Credito Somalo;

VISTO l'articolo 7, paragrafo 1 — lettera f — dell'Ordinamento del Governo approvato con la Legge 3 giugno 1962, n. 14;

VISTO l'articolo 13 — comma 1 — dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 giugno 1963, n. 174: Modifiche di alcune norme contenute nel decreto Amministrativo del 18 febbraio 1959, n. 1;

RAVVISATA la necessità di nominare il Direttore della Sezione Autonoma di cui alle premesse, previsto nell'articolo 1 del D.P.R. del 30 giugno 1963, n. 174;

VISTA la proposta del Consiglio d'Amministrazione del Credito Somalo nella sua seduta del 18 luglio 1963;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1963 il Funzionario (A/6) Dr. Mohamed Omar Giama è nominato Direttore della Sezione Autonoma per il Credito a Medio e Lungo Termine «SACMIT» presso il Credito Somalo.

Art. 2.

Il servizio prestato dal predetto funzionario presso quest'Ente è considerato a tutti gli effetti come prestato presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le retribuzioni del predetto saranno a carico dell'Ente e verranno stabilite con successivo provvedimento.

Mogadiscì, li 28 luglio 1963.

Aden Abdulla Osman

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro dell'Industria e Commercio*

HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

---

D.P.R. 9 novembre 1963, N. 2.

Compenso ai maestri delle Scuole Coraniche («Duxi»).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14: «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 1° gennaio 1963, n. 1: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963»;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8, che fissa, tra l'altro, le modalità relative alla concessione di compensi in favore di persone estranee alla Pubblica Amministrazione, che adempiano a particolari incarichi;

RITENUTA l'opportunità di concedere agli insegnanti delle Scuole Coraniche («Duxi») uno speciale compenso, rimettendone al Ministro della Istruzione Pubblica la determinazione, di volta in volta, della misura;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31-10-1963;

SU PROPOSTA del Ministro della Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1.

Agli insegnamenti delle Scuole Coraniche («Duxi») può essere concesso un compenso annuale per l'attività svolta, la cui determinazione è rimessa al giudizio del Ministero della Istruzione Pubblica.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul Titolo 9, Cap. 3 dell'esercizio finanziario 1963 e sul corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 9 novembre 1963.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro della P. I.*

IUSUF ISMAIL SAMANTAR

*Il Ministro delle Finanze*

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 114.

Mogadiscio, li 30 novembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

---

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 6 ottobre 1963, N. 3.

Norme regolamentari e di coordinamento per l'estensione del Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi a tutto il Territorio.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTO l'art. 16 della Legge 3 giugno 1962, n. 14;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 giugno 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze n. 1 del 31 dicembre 1962 relativo al quadro di classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1963;

VISTO l'art. 1 del Decreto-legge 11 aprile 1963 n. 4, convertito in Legge 20 giugno 1963, n. 13, che estende a tutto il Territorio il Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi.

RITENUTA la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. n. 4, norme regolamentari e di coordinamento;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito il Deposito generi di Monopolio di Berbera che sarà affidato ad un Funzionario dello Stato con la qualifica di Consegnatario. Al predetto Deposito è annessa una Sezione Vendita per la distribuzione dei tabacchi e dei fiammiferi alle rivendite ubicate nella circoscrizione territoriale del Distretto di Berbera e di altre località circonvicine.

Art. 2.

Sono istituiti i Magazzini Vendita Generi di Monopolio di Hargeisa e di Burao le cui gestioni saranno affidate a privati appaltatori. I Magazzini anzidetti provvederanno alla distribuzione dei generi di Monopolio alle Rivendite ubicate nelle rispettive Regioni con l'eccezione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Nell'elenco degli Agenti di riscossione di cui al quadro di classificazione delle entrate allegato al Decreto del Ministero delle Finanze n. 1 del 31 dicembre 1962, è aggiunto, per quanto riguarda il Titolo 1/A — Capitolo 8 — il Consegnatario del Deposito generi di Monopolio di Berbera.

Art. 4.

Il presente Decreto entra in vigore il 1° luglio 1963.

Mogadiscio, li 6 ottobre 1963.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 230.*

*Mogadiscio, li 18 dicembre 1963.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

**MINISTERO DELLE FINANZE**

**D. M. 17 dicembre 1963; n. 4.**

**Determinazione del nuovo prezzo di vendita delle sigarette Players Gold Leaf con filtro.**

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 297 del 28 novembre 1962, relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione dei prezzi di vendita dei generi di Monopolio;

RITENUTA la necessità di adeguare il prezzo di vendita delle sigarette Players Gold Leaf con filtro;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette Players Gold Leaf con filtro di produzione della British-American Tobacco Company è ridotto da Sh.S. 140 a Sh.S. 120 al chilo, pari a Sh.S. 0,12 la sigaretta.

**Art. 2.**

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1963.

**ABDULCADIR MOHAMED ADEN**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 246.*

*Mogadiscio, li 26 dicembre 1963.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

**N. N.**